

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE – Clienti consumatori –

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative ai servizi regolamentati dalle "Norme che regolano i Servizi di Pagamento", dalle "Norme generali del rapporto di conto", dalle "Norme che regolano il conto corrente bancario", dalle "Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni" e dalle "Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente".

I principali Servizi Accessori disponibili per il "Conto Corrente Wealth Management Private" sono:

- Bonifici
- Operatività estero in euro e in divisa.

Principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
relativamente ai bonifici,
- mancata esecuzione dell'ordine di pagamento per assenza di fondi sul conto dell'ordinante;
- disguidi nell'inoltro dell'ordine, qualora l'ordinante ometta di indicare alcuni dati o fornisca coordinate errate o non valide.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

BONIFICI

Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ bonifico sepa verso nostra banca - allo sportello	1	0,00 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - allo sportello	2	0,00 €
▪ ordine permanente di bonifico nostra banca		0,00 €
▪ ordine permanente di bonifico altre banche		0,00 €
▪ commissione fissa bonifico sepa urgente		5,16 €
▪ commissione percent. aggiuntiva bonifico sepa urgente		0,1000 %

¹ applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche

² applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche

▪ commissione massima bonifico sepa urgente	51,65 €
▪ commissione fissa aggiuntiva bonifico sepa con allegati	5,16 €

Valute

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ accredito bonifico con allegato	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a nostre dipendenze	data operazione
▪ addebito per prelievo allo sportello	data operazione

OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

COMMISSIONI DI INTERVENTO

La commissione di intervento è applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici SEPA e dei Bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche.

In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

Operazioni varie con negoziazione

▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €

Operazioni varie senza negoziazione

▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €

BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

Spese

▪ bonifico sepa	0,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro	10,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	15,00 €

Valute accredito

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg		0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg		lavorativi
▪ accred.operaz.non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg		lavorativi
▪ accredito operazioni con conversione - nr. gg	3	4
▪ accredito operazioni con conversione - tipo gg	4	lavorativi

³ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

BONIFICI ESTERO IN USCITA

Spese bonifici cartacei (opzione SHA)⁵

▪ bonifico extra sepa in euro	15,50 €
▪ bonifico extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	20,00 €

Spese bonifici pay-ord (opzione SHA) ⁶

▪ pay-ord extra sepa in euro	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in divisa	20,00 €

Penali assenza Iban-Bic

▪ penale assenza iban/bic su bonifici sepa	2,00 €
▪ penale assenza iban/bic su bonifici extra sepa	10,00 €

Valute

▪ addebito bonifici disposti - nr. giorni	0
▪ addebito bonifici disposti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

NEGOZIAZIONE DI DIVISA

Spese

▪ compravendita in divisa pronti/termine	10,00 €
--	---------

Valute addebito

addebito compravendita divisa a pronti - nr giorni	0
addebito compravendita divisa a pronti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

Valute accredito

accredito compravendita divisa a pronti - nr giorni	2
accredito compravendita divisa a pronti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del Cliente "consumatore" e del "Cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. E' causa di risoluzione del presente contratto il recesso o la risoluzione dal contratto del "Servizio

⁴ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

⁵ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

⁶ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" prestato da Banca Aletti & C. SpA. In tal caso la risoluzione opera di diritto a seguito della comunicazione con la quale la banca dichiara di volersi avvalere di tale facoltà.

3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.
4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella di cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quarto comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.C - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclamibancari@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca

d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.**

GLOSSARIO

Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico permanente	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
Bonifico urgente	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.
Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Direttiva UE 2015/2366	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.

EEA	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Spese SHA / OUR / BEN	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione: - con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; - con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante; - con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario. Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.